

La normativa secondaria emanata dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas non ha derogato agli artt. 1564-1565 c.c.

Tribunale di Cremona, 4 luglio 2014. Estensore Borella.

Rapporto di somministrazione servizio gas - richiesta di disalimentazione del punto di riconsegna - scissione del rapporto tra distributore, utente e cliente finale - connessione soggettiva tra il contratto a monte (distributore/utente) e quello a valle (utente/cliente) e derivazione di questo da quello - necessità di prova per poter sospendere il servizio, della morosità di lieve entità, nonché, per risolvere il contratto, l'inadempimento di notevole importanza.

La normativa secondaria emanata dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas (TIMG delibera ARG/gas/99/2011 "Morosità" e il TIVG, i cui articoli, rispettivamente, 16 e ss e 32 e ss disciplinano le conseguenze della morosità e il servizio c.d. di default) non ha derogato agli artt. 1564-1565 c.c., in particolare rimane fermo il presupposto generale, per poter sospendere il servizio, della morosità di lieve entità (previa diffida), nonché, per risolvere il contratto, l'inadempimento di notevole importanza; anche perché la normativa secondaria non può integrare o derogare alle fonti primarie senza una specifica delega che a ciò la autorizzi espressamente, delega che però né nel D.Lgs. 164/2000, né nell'art. 7 lett. c) del D.Lgs. 93/2011 può rinvenirsi.

Omissis

ORDINANZA

L'odierna ricorrente, quale distributore del servizio gas, sul presupposto della morosità del cliente finale e dell'impossibilità/non convenienza della disalimentazione, conseguente alla sospensione del servizio, dichiara appunto di aver attivato il servizio di default e chiede di accertare il diritto a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna, con conseguente ordine al resistente di rimuovere/restituire/disinstallare il contatore ubicato presso la di lui abitazione.

Il ricorso non è accoglibile.

Non è facile districarsi tra i vari interventi di normazione primaria e secondaria succedutisi nel tempo, in maniera frastagliata e incoerente, ma alcuni punti fermi possono comunque trarsi.

Il rapporto dedotto in giudizio appare inquadrabile nell'ambito del contratto di somministrazione, ma presenta delle peculiarità derivanti dalla scissione tra distributore, utente e cliente finale.

Il tradizionale contratto di somministrazione infatti, di carattere bilaterale, diviene trilaterale, in quanto l'utente, ossia colui che stipula con il cliente finale il contratto di vendita del gas, non è anche colui che esegue materialmente la prestazione di fornitura/distribuzione, in quanto di essa si occupa il distributore.

Si ha dunque una connessione soggettiva tra due contratti, il contratto a monte (distributore/utente) e quello a valle (utente/cliente), ma anche una derivazione di questo da quello.

In tale rapporto però rimangono valide le regole generali del codice civile e, segnatamente, gli artt. 1564-1565 c.c., in particolare il presupposto generale, per poter sospendere il servizio, della morosità di lieve entità (previa diffida), nonché, per risolvere il contratto, l'inadempimento di notevole importanza.

Se così è deve dirsi che, nella specie, l'odierna ricorrente non ha fornito la prova della morosità del debitore, ma neppure della sua entità, così che rimane impossibile ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fondanti il diritto di recesso (neppure questo provato) del venditore.

Si aggiunga che le conseguenze della morosità del cliente finale hanno ricevuto anche una specifica disciplina di rango secondario.

L'AEEG ha emanato/integrato il TIMG delibera ARG/gas/99/2011 "Morosità" e il TIVG, i cui articoli, rispettivamente, 16 e ss e 32 e ss disciplinano le conseguenze della morosità e il servizio c.d. di default.

In particolare, ex art. 9.2 della delibera 99/2011, nel testo integrato, la sospensione del servizio per morosità neppure è possibile se essa è pari o inferiore alla cauzione versata dal cliente.

A sua volta per l'art. 13.2 la richiesta di cessazione amministrativa del servizio per morosità presuppone da un lato che la chiusura del punto di riconsegna non sia possibile o economica, dall'altro che sia stato risolto a monte il contratto tra venditore e utente finale.

In questo caso per l'art. 13.6 l'impresa di distribuzione attiva il servizio di default, ma, per l'art. 16.2 lett. c), tale procedura è ancora una volta attivabile solo se la morosità è superiore alla cauzione.

E' quindi evidente che, nella specie, non è stato prodotto, a tacer d'altro, il contratto tra utente e cliente; il contratto tra utente e distributore; non è stata documentata la sussistenza e l'entità della morosità, in particolare il superamento del valore della cauzione.

Non si tratta di fatti impeditivi del diritto di chiedere la disalimentazione, ma di fatti costitutivi del diritto potestativo del gestore di sospendere/interrompere il servizio, sicchè anch'essi avrebbero dovuto essere provati dall'odierno ricorrente.

Peraltro occorre domandarsi in che rapporto si pongano dette norme con gli artt. 1564-1565 c.c.

Apparentemente si tratta di norme volte in parte a specificare, in parte a derogare, al contenuto degli artt. 1564-1565 c.c., ma la normativa secondaria non può integrare o derogare alle fonti primarie senza una specifica delega che a ciò la autorizzi espressamente, delega che però né nel D.Lgs. 164/2000, né nell'art. 7 lett. c) del D.Lgs. 93/2011 può rinvenirsi.

Per l'effetto la possibilità di interrompere il servizio, come richiesto dalla ricorrente, rimane legata alla sussistenza di un inadempimento di notevole importanza che, nel caso di specie, non è né dedotto, né documentato.

In mancanza di tali prove la domanda non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso.
Si comunichi.

